

DELIBERA N. 289/11/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' LA 8 S.R.L. ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE LA 8 - CANALE 828 DI SKY -PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N.
538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 66/11/DICAM/PROC. 2317/ZD del 21 giugno 2011 notificato in data 6 luglio 2011 con il quale è stata contestata alla società La 8 S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare La 8 la violazione dell'articolo 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, il giorno 31 maggio 2011, dalle ore 10.01 alle ore 11.59 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale, sullo schermo televisivo in sovrapposizione compaiono le scritte *"l'utente ha la facoltà di disabilitare le numerazioni a valore aggiunto contattando il proprio gestore"*, *"oggi ambata speciale a Cagliari + tecnica omaggio"*, *"chiamo, ascolto.... vinco!!!"* e la numerazione telefonica a valore aggiunto 899907018, che la conduttrice invita ad utilizzare, nonché altre numerazioni 049631988, 049772090, 049631988, 3334631590, 3387547250 e 3298999213; la conduttrice, inoltre, nel ricordare le previsioni già fornite ai telespettatori, ne fornisce altre per le giocate al lotto;

RILEVATO che la società La 8 S.r.l. non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita un programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la sovrapposizione di una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice induce ad utilizzare;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare La 8, riferito alla programmazione televisiva diffusa il giorno 31 maggio 2011 sopra riportata, integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società La 8 S.r.l. deve ritenersi poco elevata,

in quanto il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente

circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che

ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione per ogni episodio di violazione nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 15.493,50 (euro quindicimilaquattrocentonovantatre/50) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/017CSP e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società La 8 S.r.l. con sede in Padova, alla via Venezia n. 57, esercente l'emittente televisiva satellitare La 8 di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (euro quindicimilaquattrocentonovantatre/50) al netto di ogni altro onere accessorio

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 289/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 289/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

